

(N. 1677)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, MANCINO, BOGGIO, SAPORITO,  
RIGGIO, BUSSETI, DEL NERO e VITALONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1981

Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817,  
recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze  
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Un decennio di applicazione della legge 14 agosto 1971, numero 817, sulle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ha posto in evidenza come in molti casi la rigidità e l'ampia durata del vincolo di indivisibilità previsto dall'articolo 11 di detta legge nei confronti dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie pubbliche per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice, determini notevoli disagi. Si tratta dei casi in cui, per motivi tecnici di razionalizzazione della produzione e di perfezionamento della conduzione agricola, si prospetterebbero come estremamente opportune talune forme di ridimensionamento o di migliore composizione dei complessi aziendali, con la eliminazione di porzioni del tutto inutilizzate ed inutilizzabili, magari al fine di acquisire altri elementi, altri terreni, altri beni strumentali di cui l'azienda possa necessitare.

Può accadere che la installazione di nuove tecniche agricole, l'adozione di nuovi strumenti, una diversa impostazione delle forze lavorative, pongano nuove esigenze di fron-

te alle quali la rigida intangibilità della originaria consistenza può concretarsi come una irrazionale sclerotizzazione.

Pertanto pare opportuno, sulla base della esperienza decennale, disporre che, in taluni casi attentamente verificati, il vincolo di indivisibilità possa essere rimosso da talune porzioni del fondo acquistato.

Il tutto, si intende, con i dovuti controlli e sulla base delle relative autorizzazioni, le quali dovrebbero tener conto non soltanto del fatto che le mutate tecniche agricole possono aver determinato la inutilizzabilità di taluni specifici elementi del fondo, ma dovrebbero anche accertare la congruità della permuta, nella ipotesi sub *a*) dell'articolo unico; mentre nella ipotesi sub *b*) si raffigura un ulteriore motivo di opportunità. Il previsto rimborso, infatti, all'Istituto rogatore del mutuo può comportare, come conseguenza della svalutazione monetaria, la possibilità di estinzione totale del mutuo (ma non l'obbligo di indivisibilità), e insieme il riaffluire di fondi all'ente erogatore.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni dei fondi acquistati, qualora si tratti di porzioni destinate alla vendita alle condizioni che:

*a)* si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo, per sopravvenute modifiche nel tipo di conduzione aziendale;

*b)* il ricavo della alienazione sia costituito da altro fondo acquisito in permuta, idoneo al suo inserimento nella azienda agricola;

*c)* ovvero, in caso di vendita, il prezzo ricavato sia totalmente corrisposto all'ente mutuante a scomputo del mutuo e con facoltà per il creditore di contestuale cancellazione della iscrizione ipotecaria del bene alienando;

*d)* la sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* e le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* vengano rispettivamente accertate ed approvate dall'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio ».